

Codice PA:m dg	
TRIBUNALE DI RAGUSA Codice AOO-08800902208	
N. 59/INT	05 LUG 2012
UOR	CC
Funzione 3	Macroattività 3
Attività 2	
Protocollo	Fotofascicolo



TRIBUNALE DI RAGUSA

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

OGGETTO: AVVIO DELLE COMUNICAZIONI TELEMATICHE AI SENSI DELL'ART. 51 D.L. 112/08

Il sottoscritto dott. Claudio Maggioni, magistrato di riferimento per l'informatica presso questo Tribunale, rappresenta alla S.V. che in data 3 luglio 2012, presso la Corte di Appello di Catania, su convocazione del Magistrato Referente Distrettuale per l'Informatica, Area Civile, si è svolta la riunione del Gruppo di Lavoro per le Comunicazioni Telematiche nel Distretto di Catania.

Nel corso della riunione la dott.ssa Rosalba Sicari, Direttore del Coordinamento Sistemi Informativi Automatizzati – CISIA di Catania, ha riferito sull'iter del procedimento avviato per ottenere il decreto del Ministro della Giustizia ex art. 51 D.L. 112/2008, rappresentando che risulta già pronto per la pubblicazione nella G.U. il decreto per il Tribunale di Ragusa e per il Tribunale di Siracusa e precisando che è volontà della DGSIA ancorare l'avvio delle comunicazioni telematiche al primo giorno utile del primo mese successivo all'adozione del decreto da parte del Ministro.

Alla luce di quanto riferito dalla dott.ssa Sicari, il gruppo di lavoro, all'unanimità, ha stabilito di chiedere alla DGSIA che si proceda alla pubblicazione dei decreti ex art. 51 D.L. 112/2008 relativamente ai tribunali di SIRACUSA e RAGUSA in modo da assicurare l'avvio a valore legale delle comunicazioni telematiche, ai sensi della norma in questione, a partire dalla data di **sabato 1 settembre 2012**.

Pertanto a fare data dall'1 settembre 2012 troverà applicazione **nei procedimenti civili** innanzi al Tribunale di Ragusa **l'art. 51 D.L. 112/08 conv. in L. 133/08**, come modificato dal D.L. n. 193/09 conv. in L. 24/10, del quale si riporta integralmente il testo dei primi quattro commi:

1. *A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, **le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata** di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona*

diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

2. *Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1;*
3. **A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario;**
4. *A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.*

Va evidenziata l'importanza della disposizione del terzo comma in applicazione della quale le notificazioni e le comunicazioni per i soggetti abilitati esterni (in particolare i procuratori costituiti delle parti) non dotati di PEC o il cui indirizzo non sia stato ancora inserito nel Reg.Ind.E. (Registro Generale degli Indirizzi di Posta Elettronica), si intenderà perfezionata quando viene generato l'avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata, nel momento in cui il cancelliere deposita telematicamente l'atto in cancelleria, mediante la registrazione dell'evento nel sistema informatico. Gli stessi potranno ritirare la copia cartacea contenente le comunicazioni e notificazioni a loro indirizzate esclusivamente presso la cancelleria del Tribunale, ma la data in cui la copia cartacea dell'atto comunicato verrà stampata e consegnata al soggetto abilitato esterno, ovvero ad un suo delegato, presso la cancelleria, resterà irrilevante al fine del decorso di tutti i termini processuali, né consentirà di invocare la rimessione in termini della parte.

Per la rilevanza della norma di cui sopra, si segnala alla S.V. l'opportunità di comunicare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale riguardante il Tribunale di Ragusa e la sua conseguente entrata in vigore dall' **1 settembre 2012**, affinché provveda ad avvisare tutti gli avvocati ad esso iscritti e curi la trasmissione al Reg.Ind.E. degli indirizzi P.E.C. degli avvocati che non risultassero ancora inseriti.

Con osservanza.

IL MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L'INFORMATICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA

Dot. Claudio Maggioni

